

**UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE
BELGIRATE-LESA-MEINA**

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI
SERVIZI CHE PREVEDONO L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI
PERSONE SVANTAGGIATE E DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOMME
STABILITE DALLE DIRETTIVE COMUNITARIE**

Approvato con Deliberazione Consiglio dell'Unione N. 3 del 18.04.2011

Art. 1- Finalità del Regolamento

Nell'ambito di un complesso di iniziative volte a favorire la crescita dell'occupazione, l'Unione, di Comuni Collinari del Vergante, attraverso i contratti per la fornitura di servizi, promuove l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate utilizzando lo strumento delle convenzioni con cooperative sociali ai sensi dell'Art. 5, legge 381/1991;

1.1. In tale quadro, il presente regolamento, disciplina l'affidamento a cooperative sociali di servizi che prevedono l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate il cui importo, stimato al netto dell'iva, sia inferiore alle somme stabilite dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.

Art.2 - Individuazione dei servizi da affidare

2.1. La Giunta dell'Unione, che intende stipulare convenzioni con le coop.ve in oggetto, individua annualmente in sede di relazione previsionale e programmatica un elenco di servizi da affidare a cooperative sociali di tipo B, con la relativa previsione di spesa.

2.2. Ciascun Servizio riceve, istruisce e valuta proposte di cooperative sociali indicanti gli ambiti in cui stipulare le suddette convenzioni verificandone le potenzialità, in ordine all'inserimento di persone svantaggiate, con i Servizi Sociali del Comune.

2.3. Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di servizi che presentino uno dei seguenti connotati:

- alta incidenza di manodopera;
- mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo delle possibilità di qualificazione professionale;
- idoneità a consentire l'ingresso, lo sviluppo e la permanenza nel mercato della cooperativa sociale affidataria.

Art. 3 -Individuazione delle cooperative sociali da interpellare

3.1. La Determinazione a contrattare, secondo quanto disposto dal regolamento dei contratti, deve richiamare il presente regolamento e deve contenere:

- la causa e l'oggetto esatto del servizio;
- l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi di bilancio per farvi fronte;
- la cauzione definitiva;
- l'individuazione delle cooperative sociali da invitare, assicurando la maggior concorrenza e trasparenza consentite dalle condizioni di mercato.

Deve altresì approvare apposito capitolato / disciplinare / specifiche della prestazione contenente fra l'altro le caratteristiche tecniche e la qualità del servizio, le modalità di esecuzione, i tempi di pagamento, le penali, la cauzione definitiva a norma dell'Art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, le specifiche relative ai casi di grave inadempimento), nonché testo della convenzione sulla base dello schema-tipo regionale, appositamente integrato per il servizio.

Dovranno essere altresì previste e rispettate le norme vigenti relative ai rapporti di lavoro, alle certificazioni previste per i pagamenti e alla sicurezza.

3.2. I Servizi inviano la richiesta di offerta ad almeno cinque cooperative sociali, ovvero, tutte le cooperative sociali di tipo B se presenti in numero inferiore, in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'albo della Regione Piemonte;
- oggetto sociale conforme alla natura del servizio ed esperienza nell'esecuzione delle prestazioni;
- attività svolte sul territorio dei Comuni dell'Unione o almeno in uno dei Comuni della Provincia nella quale ha la sede legale;

3.3. E' possibile interpellare un'unica cooperativa sociale qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il valore dei servizi non superi € 100.000,00;
- la fornitura di servizi sia attinente ad uno specifico progetto realizzato dal Comune in collaborazione con la cooperativa stessa e ne sia pertanto condivisa la titolarità.

Art. 4 - Elementi della richiesta di offerta e condizioni di ammissione alla gara

4.1. La richiesta di preventivi-offerta (lettera d'invito) dovrà contenere, oltre ai requisiti di ammissione e alle modalità di espletamento della gara:

- 1) l'oggetto e la durata della prestazione;
- 2) il riferimento al capitolato / disciplinare e alla convenzione;
- 3) il prezzo base nonché i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con eventuali sub-criteri, pesi e punteggi;
- 4) la capacità tecnica e professionale attestata dal volume d'affari conseguito nell'ultimo triennio nello svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto della gara in misura pari o superiore a quello posto a base d'asta;

4.2. Il legale rappresentante della cooperativa sociale invitata attesta sotto la propria responsabilità l'assenza delle cause di esclusione di cui all'Art. 38 D.Lgs. 163/2006 e la presenza dei requisiti di ammissione indicati nella richiesta di offerta. La documentazione comprovante la sussistenza di tali condizioni è acquisita prima della Determina di affidamento.

4.3. La cooperativa fornisce, qualora previsto nella lettera di invito, come requisito:

- documentazione probatoria relativa all'osservanza degli adempimenti e delle misure previste dal decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- la dichiarazione relativa al Contratto di Lavoro con particolare riferimento all'applicazione del salario reale;
- eventuali dichiarazioni di positiva collaborazione con enti pubblici in ordine alle potenzialità operative dell'impresa.
- documentazione relativa alla positiva valutazione di inserimenti lavorativi effettuati.
- Altra documentazione dimostrativa necessaria.

4.4. Per quanto non previsto specificatamente nel presente Regolamento si applica quanto previsto nel Regolamento per l'Acquisizione di Beni e Servizi in Economia e nelle norme ivi richiamate.

Art. 5 -Contenuto delle offerte relativamente al progetto sociale ed alle potenzialità operative della cooperativa.

5.1. Le offerte contengono, in ordine al progetto sociale, le seguenti indicazioni:

- numero, curriculum nominativo e residenza dei soggetti da inserire;
- organigramma sociale e il collegamento tra le figure;
- obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo e modalità organizzative per il loro raggiungimento;
- durata degli inserimenti;
- in riferimento ai lavoratori inseriti, modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane e monte ore complessivo;
- mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti (tipo di contratto, livello, regime previdenziale, monte ore complessivo per le forniture di beni e settimanale per le forniture di servizi e per l'esecuzione di lavori);
- metodologia applicata nelle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti;
- metodologia di accompagnamento delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro (presenza del tutor ecc.);
- metodologia adottata dall'azienda per il contenimento del turnover del personale;
- numero e qualità delle attrezzature tecniche messe a disposizione dei lavoratori inseriti in esclusivo riferimento al servizio erogato;
- percorsi formativi, con l'indicazione degli obiettivi perseguiti;
- referenti dell'inserimento lavorativo, con i relativi curricula;
- soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro e l'eventuale raccordo con altre realtà territoriali;
- eventuali progetti innovativi interni predisposti e sistemi di autovalutazione e controllo;
- occasioni di integrazione sociale offerte alle persone inserite;

5.2. Nel caso in cui, per la fornitura del servizio richiesto dall'Amm.ne, non si effettuino nuovi inserimenti, ma si ampli l'orario di lavoro di persone svantaggiate già inserite, senza superare i limiti di orario previsti dal contratto nazionale di riferimento, l'offerta è corredata da una relazione illustrante lo stato di attuazione del progetto di inserimento individuale relativamente alle persone interessate.

5.3. L'offerta può essere presentata da imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o da consorzi. In tal caso essa contiene specificazioni in ordine al progetto sociale ed alle potenzialità operative di ciascuna impresa, nonché l'individuazione della quota parte di attività svolta da ciascuna.

Art. 6 -Valutazione del progetto sociale e delle potenzialità operative della cooperativa

Per la valutazione del progetto sociale e delle potenzialità operative della cooperativa il Responsabile del servizio può avvalersi della consulenza di un esperto in inserimento lavorativo designato dal Responsabile dei Servizi Sociali.

Art. 7 - Subappalto

7.1. La cooperativa sociale può subappaltare anche ad imprese ordinarie lo svolgimento di attività a scarsa incidenza occupazionale che comportino l'uso di macchinari o attrezzature di particolare complessità, purché il valore di tali attività non superi il limite del 30% dell'importo complessivo della convenzione, e secondo quanto previsto dall'Art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

7.2. Il subappalto è subordinato:

- a specifica dichiarazione, nell'ambito dell'offerta, da parte della Coop.va Sociale dell'attività che si potrebbe subappaltare;
- preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Art. 8 - Inquadramento delle persone svantaggiate

8.1. La cooperativa aggiudicataria può inquadrare le persone inserite come soci lavoratori purché lo statuto od il regolamento prevedano:

- condizioni retributive e previdenziali non peggiorative al contratto nazionale applicato ai lavoratori dipendenti (nel caso in cui la cooperativa contempra il solo inquadramento attraverso patti societari, le condizioni retributive e previdenziali non possono essere peggiorative rispetto a quelle previste dal contratto nazionale delle cooperative sociali. I titolari di borse di lavoro, i lavoratori in formazione e gli studenti in tirocinio, i volontari o comunque coloro che prestano la loro attività alla cooperativa o all'ente a titolo gratuito sono da considerarsi apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio);
- condizioni retributive e previdenziali non peggiorative sia rispetto al CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale educativo e di inserimento lavorativo.

8.2. L'impresa aggiudicataria garantisce ai lavoratori impegnati nell'esecuzione della prestazione l'applicazione di quanto previsto dall'Art.1, comma 787, legge 27 Dicembre 2006, n. 296 in merito al progressivo o aumento pari al 30% per l'anno 2007, 60% per l'anno 2008 e 100% per l'anno 2009, della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci di cooperative sociali ex Art.1 co.1, lettera a della Legge 8 Novembre 1991, n.381 (superamento del salario medio convenzionale).

Art. 9 - Criteri di valutazione del progetto sociale

9.1. Nei casi previsti all'art. 3 punto 2, il contratto è stipulato con l'impresa che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto dei seguenti elementi in riferimento alla rilevanza e al peso del progetto sociale:

- 1) qualora non si richieda la presentazione di un progetto tecnico, il progetto sociale vale fino al 50% del punteggio complessivo;
- 2) qualora si richieda la presentazione di un progetto tecnico, il progetto sociale vale fino al 40% del punteggio complessivo;

9.2. La valutazione del progetto sociale è effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- a) incidenza occupazionale relativamente ai soggetti di cui all'Art. 1 del presente regolamento;
- b) progetto di inserimento lavorativo ed eventuale continuità del medesimo;
- c) organizzazione del lavoro e sistema di gestione delle risorse umane;
- d) curricula dei responsabili degli inserimenti lavorativi e potenzialità operative, in riferimento al progetto sociale, dell'impresa;
- e) occasioni di integrazione sociale complessiva offerte alle persone inserite.

9.3. Nei casi previsti all'art. 3 punto 3 deve comunque essere presentato dalla Cooperativa, il progetto sociale di cui all'art. 5.

Art. 10 - Rinnovi

10.1. Purché non si superi la soglia prevista per i contratti a rilevanza comunitaria, in casi eccezionali in cui si riconosca la necessità di garantire la continuità dei progetti di inserimento lavorativo, il contratto può essere rinnovato per un massimo di 2 anni, a condizione che sia previsto nella lettera di invito alla gara.

Art. 11 - Monitoraggio degli inserimenti

11.1. Il Responsabile dei Servizi Sociali opera un costante monitoraggio delle persone inserite, contribuendo ad indicare nei capitolati, tra le categorie di cui all'Art. 1, quelle destinatarie di specifici interventi, al fine di:

- a) garantire che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese un equilibrato inserimento delle diverse categorie di soggetti svantaggiati;
- b) garantire che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese l'inserimento di persone con disabilità di tipo intellettuale, fisico, psichico e sensoriale con limitata autonomia;
- c) offrire adeguate risposte a specifiche situazioni di emergenza occupazionale;
- d) assicurare la corrispondenza tra le mansioni da svolgere e le capacità professionali dei soggetti da inserire.

11.2. L'impresa invia al Servizio interessato relazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, sugli inserimenti realizzati ai sensi dell'Art. 5;

11.3. La violazione dell'obbligo di inserire i soggetti svantaggiati ai sensi dell'Art. 5 comporta la risoluzione del contratto;

11.4. La violazione degli altri obblighi relativi alla realizzazione del progetto sociale comporta l'applicazione di una penale da determinarsi ad opera del Responsabile del settore interessato, nella misura non inferiore al 2‰ (due per mille) e non superiore al 2% dell'importo del contratto. Il permanere dell'inadempimento per più di due trimestri comporta la risoluzione del contratto.

11.5. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e s.m.i. Le penalità indicate nei commi precedenti si applicano anche in caso di violazione di tale disciplina accertata dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

Convenzione-tipo per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/91, finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate.

L'anno.....,il giorno....., del mese di..... presso
la sede del.....
via.....

TRA

L'Ente pubblico (di seguito denominato Ente).....,
con sede legale in.....
via....., n....., codice fiscale
n....., p. IVA n.....,rappresentato
da..... in qualità
di.....all'uopo autorizzato/a, con
provvedimento n.....in data.....

E

La Cooperativa sociale/ Consorzio di cooperative di seguito
denominata/o ⁽¹⁾....., avente sede legale
in....., via.....,n.....,
c.f. p.IVA....., iscritta/o
all'albo regionale con provvedimento n.....
del.....sez..... al n....., nella persona del/la
suo/a legale rappresentante,.....
nato/a a..... il....., residente
a..... via..... n....., all'uopo
autorizzato/a con.....

VISTI gli artt. 4, 5 e 9 della legge n. 381/91;
VISTI gli artt. 10, 11 e 13 della L.R. n. 18/94;

PREMESSO

che con l'affidamento alla cooperativa delle attività oggetto
della convenzione l'Ente si propone i seguenti obiettivi:
.....
.....

che la Cooperativa è stata individuata a seguito di ⁽²⁾
.....
che permangono le condizioni per l'iscrizione all'albo regionale
ai sensi di legge e anche i requisiti stabiliti con D.G.R. 311-
37230 del 26 luglio 1994, come da autocertificazione rilasciata
dal legale rappresentante;

⁽¹⁾ qualora a stipulare la convenzione sia un consorzio sociale deve
essere indicata la cooperativa, regolarmente iscritta all'albo
regionale nella sezione B, che effettuerà la fornitura.

⁽²⁾ indicare la procedura adottata per la scelta della
cooperativa/consorzio.

che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate la cooperativa svolge le seguenti attività:.....

.....
.....
compresa l'attività oggetto della presente convenzione e che la cooperativa è dotata di idonea organizzazione tecnologica e aziendale consistente in:.....
.....
.....

che le persone svantaggiate che verranno impiegate costituiscono il% del totale dei lavoratori utilizzati nella fornitura, per l'esecuzione della quale è previsto un monte ore settimanale di, di cui ore..... lavorate dalle suindicate persone svantaggiate;

che per le finalità di cui alla presente convenzione sono stati redatti in collaborazione con i competenti servizi n progetti ai sensi del comma 3^, art. 13, L.R. n. 18/94; ⁽³⁾

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

L'Ente affida alla cooperativa sociale la fornitura dei beni/servizi, finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come di seguito descritti:
(⁴):.....
.....

Art. 2 Finalità, obiettivi e risultati attesi ⁽⁵⁾

.....
.....
.....

Art. 3 Modalità organizzative per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2.

Nella fornitura sono impiegati n.... lavoratori di cui n... persone svantaggiate che presteranno la loro opera secondo le seguenti modalità: ⁽⁶⁾

.....
.....

⁽³⁾ v. successivo art.7

⁽⁴⁾ descrizione dei beni e servizi e delle modalità di svolgimento della fornitura: questa parte può essere anche oggetto di un protocollo separato, da allegare quale parte integrante alla convenzione.

⁽⁵⁾ riprendere in modo dettagliato quanto precisato in premessa al primo capoverso; con riferimento alle finalità/risultati sociali.

⁽⁶⁾ descrizione dell'organizzazione complessiva, delle modalità di utilizzo di detto personale e del monte ore lavorativo, specificando quante siano quelle relative alle persone svantaggiate.

.....
.....
Art.4 Personale

Alla convenzione é allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale (con regolare rapporto di lavoro - vedi successiva nota 11), impegnato nella fornitura e in possesso dei prescritti requisiti professionali.⁽⁷⁾

Fatto salvo il diritto alla riservatezza, nell'elenco di cui al punto precedente, la Cooperativa evidenzia quali lavoratori si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui all'art. 4 della legge n. 381/91.

Le modalità per la sostituzione del personale, che deve possedere i medesimi requisiti professionali o esperienza maturata in servizi analoghi, sono le seguenti:

.....
.....
.....

I volontari impiegati a supporto sono n..... ; gli obiettori di coscienza sono n.....⁽⁸⁾.

Ogni sei mesi la Cooperativa trasmette, nel caso si verificano variazioni, l'aggiornamento rispetto a quanto sopra.

L'Ente mette a disposizione il seguente personale ⁽⁹⁾ con la funzione di..... e secondo le seguenti modalità.....

.....
L'Ente si impegna a comunicare alla Cooperativa tempestivamente (nel modo seguente):

.....
le eventuali variazioni relative al punto precedente (v. nota 9).

Art.5 Responsabili tecnici e coordinatori delle attività

Il/la responsabile tecnico/a è il/la Signor/a; il coordinamento tecnico operativo è affidato al Signor/a⁽¹⁰⁾.....

Art.6 Trattamento salariale, normativo e assicurativo del personale.

In ottemperanza a quanto stabilito all'art.9, comma 2^, della legge 8.11.1991 n. 381, nei confronti della generalità del personale la Cooperativa si impegna:

- ad applicare il seguente contratto di lavoro ⁽¹¹⁾.....;

⁽⁷⁾ per ogni addetto dell'organico del servizio devono essere specificati l'orario di lavoro e le mansioni, indicare anche le figure di supporto specificando le mansioni.

⁽⁸⁾ se la cooperativa si avvale di volontari e/o obiettori di coscienza il loro apporto deve essere aggiuntivo all'organico previsto dalla convenzione: pertanto va precisato poiché devono essere rispettate le prescrizioni della legge n.381, in particolare l'art. 2 "soci volontari".

⁽⁹⁾ da indicare solo nel caso si verifichi la circostanza, altrimenti sbarrare.

⁽¹⁰⁾ indicare il nominativo qualora si tratti di altra persona, diversa dal responsabile tecnico.

- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

Art.7 Lavoratori svantaggiati.

La certificazione della condizione di svantaggio, ai sensi di legge, é presente agli atti della cooperativa ed è documentabile su richiesta scritta dell'Ente appaltante, nelle forme e nei modi che garantiscano il rispetto del diritto alla riservatezza.

E' fatto obbligo alla cooperativa di redigere, in collaborazione con i servizi pubblici competenti, ex art. 4 della legge n. 381/91, un progetto relativo ai singoli lavoratori svantaggiati ⁽¹²⁾.

Art.8 Verifiche periodiche e controlli.

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente si riserva la facoltà di eseguire verifiche ognimesi e di richiedere con lettera informazioni scritte alla Cooperativa in ordine all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.

I servizi che hanno segnalato e certificato lo stato di svantaggio, responsabili insieme alla cooperativa del progetto individuale, di cui al precedente art.7 e che sono preposti a seguire l'andamento dell'inserimento lavorativo, sono incaricati della verifica di cui trattasi secondo la seguente periodicità o su richiesta dell'Ente.⁽¹³⁾

Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i lavoratori svantaggiati.

Il/I referente/i dell'Ente incaricati del controllo e alla vigilanza è/sono..... L'ente comunica entro..... l'eventuale sostituzione dei predetti referenti.

Art. 9 Finanziamenti e modalità di pagamento. ⁽¹⁴⁾

(11) indicare le norme contrattuali applicate alla generalità dei lavoratori, svantaggiati e non, con riferimento all'aspetto salariale, economico, normativo, previdenziale, assicurativo, che in ogni caso non può essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo di lavoro delle cooperative sociali.

(12) L'art. 13, comma 3°, della L.R. n. 18/94 recita: " Per ogni persona svantaggiata è adottato uno specifico progetto". Detto progetto si articola in tre parti: 1) la proposta di inserimento del servizio; 2) l'offerta della cooperativa; 3) l'adesione del soggetto all'offerta di lavoro.

(13) compilare solo nel caso in cui le verifiche siano effettuate dai servizi sociali di cui trattasi, altrimenti sbarrare.

(14) i criteri per la determinazione dei costi sono stati definiti con la D.G.R., con la quale è stata approvata la bozza di convenzione tipo. Si riporta di seguito quanto prescritto nel citato provvedimento di Giunta Regionale.

" Per la fornitura di servizi i corrispettivi sono determinati secondo i seguenti elementi: costo orario del lavoro previsto dai Contratti Nazionali di Categoria (in ogni caso il costo orario

L'Ente si impegna ad erogare per la fornitura dei beni/servizi il corrispettivo stabilito in £....., più IVA se dovuta, da corrispondere alla cooperativa nei termini di seguito indicati:.....

.....
L'Ente consente ad una anticipazione del corrispettivo nella misura del% (v. nota 14).

A fronte di tale anticipazione e fino al suo assorbimento viene richiesta apposita fidejussione

Per i ritardi nei pagamenti l'Ente si impegna a versare alla cooperativa gli interessi di legge.

Art. 10 Inadempienze e cause risolutive

Oltre a quanto previsto dall'art.6. della L.R. 18/94 la convenzione è risolta:

- in caso di grave inadempimento da parte della cooperativa;
- per ritardato pagamento da parte dell'Ente superiore a mesi.....;
- qualora il monte ore lavorative delle persone svantaggiate inserite, risulti inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito;
- qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla legge, non sia più presente nella intera compagine della Cooperativa e del fatto non sia stato informato l'Ente e l'Assessorato regionale preposto alla tenuta dell'albo delle cooperative sociali entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento; ⁽¹⁵⁾

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed allo scopo di favorire eventuali azioni di arbitrato, nelle forme previste dalla vigente normativa ed a garanzia dell'utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso secondo le seguenti modalità:

.....
.....
Dell'avvenuta risoluzione é data notizia a cura dell'Ente all'Assessorato regionale competente in materia di cooperazione sociale.

non può essere inferiore a quanto stabilito dal C.C.N. delle cooperative sociali); costo dei beni di consumo, con riferimento alle tabelle delle Camere di Commercio; costo di ammortamento dell'attrezzatura, in base alle relative tabelle; costo di gestione (costo del coordinatore, se previsto dalla convenzione, costi della contabilità aziendale); ricalcolo dal 7% fino ad un massimo del 10%. Qualora le norme prevedano una contabilità determinata con metodi geometrici, matematici o a peso, i lavori e le somministrazioni saranno liquidati in base alle misure fissate negli appositi Capitolati ed elenchi prezzi". E' necessario definire gli importi, le modalità di pagamento, la periodicità e anche gli eventuali acconti. L'Ente può consentire una anticipazione all'atto della stipula, che in ogni caso non può superare il 10% del corrispettivo annuale.

⁽¹⁵⁾ ai sensi della L.R. 18/94, art. 5, comma 2^ la cooperativa deve procedere al ripristino della prescritta percentuale entro sei mesi dal verificarsi del caso.

Art. 11 Penalità

Nel caso di ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa della Cooperativa o dei suoi soci o dipendenti e a seguito di un primo richiamo fatto dall'Ente con raccomandata, per ogni successivo richiamo scritto verrà applicata una penalità da un minimo di £..... ad un massimo di £..... a seconda della gravità dell'inadempienza.

Art. 12 Controversie

per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella convenzione è competente il Foro di.....

Art. 13 Durata

La presente convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione di entrambe le parti ed ha durata fino
.....

Art.14 Variazioni

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

Art. 15 Spese di contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.

ALLEGATI:

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati.....
.....

per la Coop. sociale
(timbro e firma)

per L'Ente
(timbro e firma)